

CIRCOLARE PER L'ASSOCIATO

Circolare del mese di SETTEMBRE 2025

Informative e news per gli associati

Le news di settembre	2
Dall'agenzia chiarimenti sulla compilazione dei modelli Isa relativi al periodo d'imposta 2024	4
Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice	9
Le novità per le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo – circolare n. 10/e/2025 e risposta a interpello n. 192/e/2025	14
Come richiedere l'applicazione della trasparenza fiscale	17
Scade il prossimo 30 settembre il termine per chiedere il rimborso dell'iva assolta in altri paesi europei	20
Disponibile il portale enea per la comunicazione degli interventi energetici completati nel 2025	23

Le procedure contabili e amministrative in azienda

Concordato preventivo biennale 2025/2026 e sanatoria anni pregressi	25
--	-----------

Le principali scadenze

Principali scadenze dal 16 settembre 2025 al 15 ottobre 2025	30
---	-----------

Informative e news per gli associati

SPESE SOSTENUTE DAI LAVORATORI IN TRASFERTA ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188/E/2025, conferma che, ai fini della non imponibilità dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori in trasferta all'estero, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

(AdE, risposte interpello n. 188/2025)

IVA AL 22% SULLE SPESE DI RIADDEBITO NEL CASO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NON COSTITUITA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 189/E/2025, torna sul tema del trattamento IVA delle somme dovute per il riaddebito dei costi comuni tra professionisti che condividono costi ma "non costituiscono associazione professionale", ribadendo la sua posizione già delineata nella circolare n. 58/E/2001: qualora l'associazione professionale "non sia stata costituita", chi anticipa i costi non agisce in qualità di mandatario, bensì presta un vero e proprio servizio di riaddebito. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, tale prestazione è soggetta a IVA ordinaria al 22%.

(AdE, risposte interpello n. 189/2025)

AL VIA LE SEGNALAZIONI PER LE ANOMALIE ISA 2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 24 luglio 2025 ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d'imposta 2023, oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti. Le anomalie sono individuate anche sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria relative a più annualità d'imposta. Viene stabilito che le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

(AdE, provvedimento 24/07/2025)

ADDIO AGLI INCENTIVI IN ASSENZA DI POLIZZA CATASTROFALE

Il Decreto Mimit del 18 giugno 2025, pubblicato il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale. Si ricorda che il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal D.L. n. 39/2025, con la proroga per l'obbligo di polizza catastrofale per le imprese. In particolare, è stato previsto che l'adempimento è previsto:

- per le PMI al 1° gennaio 2026;

- per le medie imprese al 1° ottobre 2025;
- I per le grandi imprese al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

(GU - decreto del 18 giugno 2025)

AL VIA IL NUOVO ACCORDO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto, in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti a essa aderenti, l'accordo per agenti per il settore commercio, accordo che è entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2025 e scadrà il 30 giugno 2029.

(Accordo 4/06/2025)

NUOVE BASI DI CALCOLO PER LE AUTOLIQUIDAZIONI INAIL

INAIL ha comunicato lo scorso 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo fornite ogni anno ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato. Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:

- la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
- una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi.

L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato. La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON - Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali.

(INAIL comunicazione 24 luglio 2025)

OPZIONI IVA PRESTAZIONI DI TRASPORTO E LOGISTICA IN REVERSE CHARGE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 60, Legge di bilancio 2025, ha chiarito che l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica, è indipendente per ogni rapporto contrattuale compreso nella filiera, e riguarda ciascun contratto stipulato tra prestatore e committente.

(AdE, provvedimento, n. 309107)

NUOVE REGOLE PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Con il D.I. n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l'accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso.

(MASE, decreto interministeriale 17 luglio 2025)

Informative e news per gli associati

DALL'AGENZIA CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con la circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito la consueta sintesi annuale delle novità riguardanti l'applicazione dei 172 modelli ISA applicabili al periodo d'imposta 2024. A questo proposito, va precisato che la modulistica ISA relativa al periodo d'imposta 2024 risulta già aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025, in linea con il processo di revisione effettuato a livello europeo per la classificazione NACE (Il 1° gennaio 2025, infatti, è entrata in vigore la classificazione NACE Rev. 2.1, versione aggiornata della NACE rev. 2.).

Si è, quindi, resa necessaria un'attività di aggiornamento straordinaria che ha anticipato l'ordinaria revisione a cadenza biennale prevista dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 50/2017 e che si è sostanziata nei seguenti interventi:

- per 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio (già approvati con il D.M. 18 marzo 2024) è stata effettuata la revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio (a tal proposito nella nuova classificazione la tipologia del “canale di vendita” come sede fissa, ambulante, via internet o tramite distributori automatici, non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio, essendo stata adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti);
- nel comparto dei servizi è stato oggetto di revisione anticipata l'ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch'esso approvato con il D.M. 18 marzo 2024, mentre nell'ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con il D.M. 31 marzo 2025, sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Con riferimento alla nuova classificazione occorre, però, tenere presente le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate e che vengono di seguito riepilogate.

Indicazione operative dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E/2025)

- La nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
- Il contribuente che comunque rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, secondo le regole vigenti, effettuare una dichiarazione utilizzando l’applicazione “ComUnica” o uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Resta, quindi, confermata la possibilità di intervenire senza applicazione di sanzioni in un più ampio termine rispetto a quello tradizionale concesso dalle ordinarie disposizioni e, in particolare, con l’osservanza della regola per cui nei casi di errata o mancata comunicazione della variazione del codice attività le istruzioni Parte Generale precisano che in questi casi il contribuente ha la possibilità di indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI2025 e presentare, ai sensi dell’art.35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e senza applicazione di sanzioni (risoluzione n. 112/E/2001), la dichiarazione di variazione dati agli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione dello stesso modello REDDITI 2025. Non è per contro necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria in quanto è sufficiente, in tal caso, che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

Le novità dei quadri contabili F e H

Con riferimento, poi, ai quadri che accolgono i dati contabili per imprese (quadro F) e professionisti (quadro H) riferiti al periodo d’imposta 2024, andiamo di seguito a evidenziare in forma schematica le modifiche che hanno determinato un impatto significativo sulla loro compilazione e che si sono resse necessarie per recepire le disposizioni contenute nei vari provvedimenti emanati sia nel corso del 2023 che del 2024.

Sterilizzati gli effetti maggiorazione nuove assunzioni personale	<p>Al fine di sterilizzare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione dell'agevolazione introdotta dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 che ha previsto per imprese e professionisti la possibilità di beneficiare ai fini IRPEF/IRES di una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nelle istruzioni ai modelli è stato precisato che nei righi H11 "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" e F14 campo 1 "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa", non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto. Ciò in quanto il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F, avrebbe potuto determinare, a parità di tutte le altre condizioni, un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA attribuibile unicamente all'adesione a un trattamento fiscale agevolativo.</p>
Mancata proroga rottamazione del magazzino	<p>Con riferimento alla compilazione del Quadro F un'importante novità riguarda l'eliminazione del campo 2 del rigo F08 "Adeguamento valore esistenze iniziali", introdotto a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78, L. n. 213/2023 che avevano riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino (c.d. rottamazione del magazzino). In assenza del rinnovo della proroga della citata previsione normativa anche per l'anno d'imposta 2024, pertanto, si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente.</p>
Nuovi criteri di valutazione opere infra e ultrannuali	<p>In virtù del progressivo allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili conseguente alle modifiche apportate agli artt. 92 e 93, TUIR dal D.Lgs. n. 192/2024, allo scopo di prevenire commistioni tra criteri valutativi diversi che avrebbero potuto avere degli impatti sul calcolo del punteggio ISA, è stata inserita un'apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei righi F06 "Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" e F07 "Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" non deve essere indicato l'importo delle opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al costo e dall'imputazione dei corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili (art. 93, comma 6, TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F08 e F09; - nei righi F08 "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" e F09 "Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" non deve essere indicato l'importo delle opere, forniture e servizi calcolato

	in base alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili (art. 92, comma 6, TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F06 e F07.
Riforma reddito lavoro autonomo	Relativamente al quadro H, riferito alle attività che producono reddito di lavoro autonomo (artisti, professionisti) lo stesso si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE. Coerentemente, le relative istruzioni precisano che nei righi del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE del modello REDDITI. Con la circolare n. 11/E/2025, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate evidenzia le modifiche che l'art. 5, D.Lgs. n. 192/2024, intervenendo sull'art. 54, TUIR, ha apportato nel regime di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Alla luce di tali modifiche vengono pertanto aggiornate le istruzioni del quadro H, che con riferimento alle spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all'art. 54-sexies, TUIR che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, precisano che le stesse dovranno essere riportate al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

Compilazione statistica anche per STA e STP

Altra novità riguarda le fattispecie a compilazione cosiddetta “statistica” dei modelli ISA. Al fine di acquisire informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA per una futura applicazione, sono state inserite per il periodo d’imposta 2024 anche le società tra professionisti di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 e le società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012 che hanno dichiarato redditi d’impresa.

Tali soggetti, sebbene rimangano esclusi dall’applicazione degli ISA, sono per questo periodo d’imposta tenuti alla compilazione del modello afferente la specifica attività economica esercitata.

Gli ATECO interessati

- a) “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;
- b) “Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;
- c) “Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;
- d) “Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;
- e) “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;
- f) “Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;
- g) “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;
- h) “Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10,

Il quadro E per l'aggiornamento degli ISA

La nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la modifica di un consistente numero di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2024, nonché l'introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.

Dette nuove informazioni sono contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA e sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono ancorché non risultino rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per il periodo d'imposta 2024.

Le variabili "precalcolate"

Appare, infine, utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.

In particolare, tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate (vedi circolare n. 16/E/2020, par. 3) senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Variabili precalcolate sempre rilevanti in caso di adesione al CPB 2024-2025

Con riferimento al contenuto delle precalcolate ISA 2025, l'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 11/E/2025 ha precisato che i contribuenti – ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA ma tenuti alla compilazione del modello - se hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e al 31.12.2025 dovranno comunque procedere all'acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive.

La corretta determinazione di detta base dati garantirà, infatti, l'adeguata costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell'istituto.

Informative e news per gli associati

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto nuovamente misure di favore riguardanti l'assegnazione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata delle società in società semplice, fissando la scadenza delle **operazioni al 30 settembre 2025**. Il Legislatore, riprendendo modalità e requisiti già sperimentati nelle recenti edizioni della misura, intende agevolare l'estromissione di immobili e altri beni dal regime di impresa, favorendo la gestione privatistica dei patrimoni. Sono ritenute applicabili le prassi e i chiarimenti forniti dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2016 e n. 37/E/2016, in quanto la disciplina attuale ricalca fedelmente quelle precedenti.

Ambito soggettivo

Rientrano tra i soggetti beneficiari:

- società di persone: società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (.a.s.);
- società di capitali: società a responsabilità limitata (S.r.l.), per azioni (S.p.a.) e in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobiliari e mobili registrati, soprattutto in caso di trasformazione in società semplice.

Per quanto concerne la trasformazione agevolata, possono beneficiarne solo le società commerciali il cui oggetto principale sia la mera gestione di beni (non lo svolgimento di attività tipiche di impresa).

Ambito oggettivo

Le operazioni agevolate riguardano:

- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività dell'impresa;
- sono compresi anche immobili patrimoniali, “merce” e strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) qualora non utilizzati direttamente nell'attività (ivi compresi i beni situati all'estero).

Requisiti e condizioni per l'agevolazione

I soci devono risultare iscritti nel libro soci (ove prescritto) al 30 settembre 2024 oppure, in presenza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2024, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Solo tali soggetti possono fruire dell'agevolazione; eventuali trasferimenti successivi alla predetta data non beneficiano del regime agevolato, ferma restando l'agevolazione in capo ai soci che erano tali al 30 settembre 2024.

Tempistiche e adempimenti

Le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione devono essere formalmente perfezionate entro il 30 settembre 2025. Il versamento dell'imposta sostitutiva prevista deve avvenire in 2 tranches: il 60% entro il 30 settembre 2025 e il 40% restante entro il 30 novembre 2025.

Regime fiscale agevolato

Per fruire delle agevolazioni in parola, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società “non operative” (in almeno 2 degli ultimi 3 esercizi), la misura dell'imposta sostitutiva sale al 10,5%. Qualora per effetto dell'assegnazione, la società utilizzi delle riserve in sospensione d'imposta, l'annullamento delle stesse comporta l'applicazione di un'ulteriore imposta sostitutiva del 13%. Il valore normale degli immobili può essere scelto tra quello di mercato (art. 9, TUIR) o quello catastale, calcolato con appositi

moltiplicatori legati alla rendita catastale (art. 52, D.P.R. n. 131/1986). Il costo fiscalmente riconosciuto varia in base alla categoria del bene e agli ammortamenti effettuati.

Imposte indirette

Sul fronte delle imposte indirette, la proposta normativa conferma le agevolazioni nell'applicazione delle altre imposte indirette (diverse dall'IVA) dovute per l'assegnazione o la cessione dei beni ai soci. In particolare, le agevolazioni sono le seguenti:

- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà;
- le imposte ipotecarie e catastali, se previste in misura proporzionale, sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna.

In caso di assegnazione o cessione agevolata di beni immobili abitativi, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale laddove l'operazione sia alternativamente esente da IVA o fuori campo IVA (tale ultima ipotesi ricorre solamente per le assegnazioni di beni che la società ha acquistato senza detrarre l'IVA). In tali ipotesi l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si rendono dovute nelle seguenti misure:

- 4,5% (in luogo del 9%) se l'immobile è abitativo (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- 1% (in luogo del 2%) se l'immobile è abitativo e ricorrono in capo all'assegnatario/acquirente i requisiti "prima casa" (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- 7,5% (in luogo del 15%) se l'assegnazione ha oggetto terreni agricoli (per i quali resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e ipotecaria di 200 euro cadauna e quella catastale nella misura dell'1% se l'assegnatario è un coltivatore diretto o uno IAP iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale).

Sebbene a suo tempo la circolare n. 26/E/2016 non si sia pronunciata, si ritiene che la misura minima dell'imposta di registro pari a 1.000 euro (applicabile nelle prime 2 ipotesi) non sia riducibile alla metà, ma sia sempre dovuta nella misura piena di 1.000 euro.

La citata circolare n. 26/E/2016 aveva precisato che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è costituita dal valore normale del bene immobile, determinato con le stesse regole previste per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% prevista in capo alla società. In buona sostanza, il valore cui fare riferimento non è quello di mercato, bensì quello "catastale" risultante dall'applicazione alla rendita catastale del bene i moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 4, D.P.R. 131/1986.

Effetti sui soci e sulle partecipazioni

È bene osservare sin da subito che nell'ambito di questa operazione non opera la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47, comma 1, secondo periodo, TUIR, secondo cui devono essere distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitali. Anche se la disapplicazione in questione, secondo quanto precisato nella circolare n. 26/E/2016, è limitata alla differenza su cui la società ha pagato l'imposta sostitutiva, dal punto di vista fiscale la norma lascia libertà di attingere dalle riserve presenti nel patrimonio netto della società (di utili o di capitale) fermo restando il rispetto degli eventuali vincoli imposti dalla normativa civilistica e in particolare dagli OIC. Nel caso di utilizzo di riserve di utili la tassazione in capo al socio è determinata come segue:

- fino a concorrenza dell'importo su cui la società deve corrispondere l'imposta sostitutiva (differenza tra valore normale dell'immobile e costo fiscale dello stesso) non vi è alcuna tassazione in capo al socio assegnatario poiché il pagamento dell'imposta da parte della società rende definitiva la tassazione del predetto differenziale;
- il valore normale dell'immobile preso a riferimento per la determinazione dell'imposta sostitutiva in capo alla società costituisce dividendo in natura in capo al socio al netto del differenziale già assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società.

L'importo soggetto a tassazione costituisce un dividendo rilevante in capo al socio e sconta l'imposta "secca" del 26%.

ESEMPIO

Si consideri, ad esempio, l'assegnazione di un immobile con valore catastale pari a 1.000 euro e costo fiscalmente riconosciuto pari a 800 euro, assegnato a un socio con attribuzione di riserve di utili pari a 800 euro (contropartita dello "scarico" del costo fiscale del bene). In tale ipotesi, in capo al socio l'importo rilevante quale dividendo è pari a 1.000 euro (valore "normale" dell'immobile) al netto dell'importo tassato in capo alla società con imposta sostitutiva dell'8% pari a 200 euro (differenza tra valore normale dell'immobile e costo fiscale dello stesso), con conseguente tassazione di una somma pari a 800 euro (corrispondente alla riserva utilizzata a fronte dell'assegnazione).

Potrebbe accadere che il valore catastale dell'immobile sia inferiore al costo fiscale dello stesso, con la conseguenza che non emergerebbe alcuna materia imponibile in capo alla società (differenza negativa); tuttavia in base alla stessa circolare n. 26/E/2016 tale circostanza non impedisce

l’assegnazione agevolata anche se l’assenza di tassazione in capo alla società si riflette sulla tassazione in capo al socio che non potrà dedurre alcun importo dalla propria base imponibile.

Laddove la società di capitali utilizzi riserve di capitale a fronte dell’assegnazione del bene, l’unico effetto fiscale in capo al socio si realizza sul costo fiscale della partecipazione, il quale viene dapprima incrementato dell’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva (differenza tra valore normale e costo fiscale del bene) e successivamente ridotto in misura pari al valore normale del bene utilizzato dalla società per l’assegnazione agevolata. Se a fronte di tali variazioni il costo fiscale della partecipazione del socio dovesse scendere sotto lo zero, l’eccedenza è tassata quale dividendo applicando le medesime regole illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda i soci di società di persone, posto che le eventuali riserve di utili presenti nel patrimonio netto (in caso di contabilità ordinaria) sono già state tassate in capo ai soci, l’assegnazione agevolata non determina alcun fenomeno di imposizione, ferma restando la questione della riduzione del costo fiscale della partecipazione, che potrebbe condurre quest’ultimo al di sotto dello zero (con conseguente emersione di un reddito di partecipazione).

Trasformazione agevolata in società semplice

La trasformazione agevolata è riservata alle società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobiliari o mobili registrati. La trasformazione consente di far confluire detti beni in una società semplice (non commerciale) fuoriuscendo dal regime d’impresa, con effetto sia ai fini reddituali che civilistici. Gli aspetti più rilevanti sono i seguenti:

- la compagine sociale al momento della trasformazione deve coincidere con quella in essere alla data del 30 settembre 2024;
- sulle plusvalenze emergenti si applica l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5%), analoga a quella dell’assegnazione agevolata.

Gli effetti fiscali in capo ai soci seguono la medesima logica dell’assegnazione: il nuovo costo fiscale delle partecipazioni viene aumentato dalla base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le imposte indirette, va tenuto conto che l’atto di trasformazione è soggetto a imposta fissa di registro, ipotecarie e catastali, mentre ai fini IVA si tratta di valutare le relative conseguenze poiché il passaggio da società commerciale a società semplice determina l’autoconsumo di tutti i beni presenti in capo alla società.

Informative e news per gli associati

LE NOVITÀ PER LE AUTO ASSEGNAME AI DIPENDENTI IN USO PROMISCOU: CIRCOLARE N. 10/E/2025 E RISPOSTA A INTERPELLO N. 192/E/2025

Con la circolare n. 10/E/2025 e con la risposta a intervento n. 192/E/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025.

Novità Legge di Bilancio 2025

Si ricorda che l'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che disciplina la tassazione dei fringe benefit derivanti dall'uso promiscuo di veicoli aziendali, è stato modificato dai citati provvedimenti, allo scopo di incentivare la diffusione di veicoli a basse emissioni e a disincentivare l'utilizzo di mezzi più inquinanti, in linea con gli impegni assunti a livello europeo e internazionale.

Per effetto delle novità, dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, il fringe benefit da assoggettare a tassazione viene determinato forfettariamente nel 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio

desumibile dalle tabelle ACI. Tale percentuale è significativamente ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in. La circolare sottolinea che la nuova disciplina si applica solo se ricorrono congiuntamente i 3 requisiti: immatricolazione, stipula del contratto e consegna a partire dal 1° gennaio 2025. Viene, inoltre, ribadito che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale, ma richiede l'accettazione del lavoratore, formalizzata tramite sottoscrizione dell'atto di assegnazione e consegna effettiva del veicolo.

Disciplina transitoria

Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025. Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ossia quella vigente al 31 dicembre 2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tali casi, rileva la **data di consegna del veicolo al dipendente e non solo la stipula del contratto**. La ratio di questa disciplina è duplice: da un lato, evitare effetti retroattivi e penalizzanti per contribuenti e imprese che abbiano già assunto impegni sulla base della normativa previgente; dall'altro, garantire una transizione graduale verso il nuovo regime, in coerenza con i principi di progressività e proporzionalità.

Riprendendo gli esempi dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025. In entrambi i casi, si applicano le percentuali differenziate in base alle emissioni di CO₂ secondo la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024 (ad esempio 25%, 30%, 50%, 60% a seconda della fascia di emissione).

Per tutte le fattispecie non rientranti nei casi sopra descritti, la circolare ribadisce l'applicazione del criterio generale previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR: il valore del fringe benefit deve essere determinato in base al "valore normale" del bene o servizio, limitatamente alla quota riferibile all'uso privato, scorporando cioè la parte di utilizzo aziendale. Tale criterio, già chiarito nella risoluzione n. 46/E/2020, impone una valorizzazione analitica e documentata, con particolare attenzione all'individuazione oggettiva dei costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Il "valore normale"

La risposta a interpello n. 192/E/2025 affronta il seguente caso specifico: contratto sottoscritto il 27 dicembre 2024 e consegna del veicolo prevista non prima del 1° luglio 2025. Pertanto, non può applicarsi la disciplina previgente, poiché la consegna è successiva al 30 giugno 2025, e non può applicarsi nemmeno la nuova disciplina agevolata (ad esempio percentuale forfetizzata), poiché non risultano realizzati tutti i requisiti contemporaneamente nel 2025. Dovrà, pertanto, applicarsi il criterio ordinario di determinazione del “valore normale” (art. 51, comma 3 e art. 9, TUIR), con riferimento esclusivo all’uso privato del veicolo. Questo comporta la necessità di una quantificazione analitica del valore del benefit, che può risultare più onerosa sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, rispetto al criterio forfettario previsto ex lege da regime previgente o futuro. Tale assetto conduce a evidenziare una criticità operativa, in quanto la ripartizione delle tempistiche di ordine, stipula e consegna dei veicoli aziendali potrà produrre ricadute significative sul regime fiscale applicabile, con potenziale aumento degli oneri amministrativi e rischio per i lavoratori di vedersi attribuire valori fiscalmente imponibili più elevati. Questa impostazione, da un lato rigorosa e aderente al principio di effettività del benefit, risponde anche a un’esigenza di contrasto a possibili pratiche elusive (ad esempio stipula “anticipata” per congelare un regime più favorevole). Tuttavia, la subordinazione esclusiva alla data di consegna può esporre sia il datore di lavoro sia il dipendente a fattori esogeni fuori dal loro diretto controllo (ad esempio ritardi nella filiera distributiva dei veicoli), con effetti fiscali imprevisti.

Informative e news per gli associati

COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA TRASPARENZA FISCALE

Il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali è disciplinato dagli artt. 115 e 116, TUIR. In particolare, l'art. 115, TUIR, disciplina la c.d. "grande trasparenza" mentre è l'art. 116, TUIR, a occuparsi della c.d. "piccola trasparenza".

Questa ultima permette alle S.r.l. di optare per il regime di trasparenza al sussistere di alcune condizioni, ovvero che:

- i soci siano persone fisiche;
- il numero di essi non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);
- l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore.

L'opzione può essere esercitata anche dalle S.r.l. unipersonali.

Molta attenzione va riservata alla determinazione della soglia dei ricavi. Secondo la circolare n. 49/E/2004 i ricavi dichiarati sono da assumere avendo riguardo anche all'eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore (ora ISA) e l'accesso al regime è consentito anche alle società neo-costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell'anno precedente, tuttavia nelle annualità successive, ai fini della verifica per il mantenimento del regime, dovrà essere effettuato il ragguaglio ad anno dell'ammontare dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

Sempre in relazione alla soglia dei ricavi va quindi specificato che se una S.r.l. intende optare per il triennio 2025– 2027 la verifica dei ricavi va effettuata con riferimento al 2024, ossia al periodo d’imposta precedente a quello di opzione.

Opzione

L’opzione è irrevocabile per 3 esercizi sociali e deve essere esercitata da tutti i soci e comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei 3 esercizi sociali, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui si dirà in seguito.

Si ricorda tuttavia che la scelta operata è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, ma è soggetta a immediata decadenza al venir meno delle condizioni fissate dalla norma. L’opzione, che ha effetto dall’inizio dell’anno nella quale è manifestata ed è vincolante per un triennio, può essere rinnovata per i trienni successivi.

Qualora, i soggetti che intendono adottare per opzione tale regime incorrano in una comunicazione tardiva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, con la circolare n. 47/E/2008, che tali contribuenti nel caso di specie non potranno fruire del regime in esame.

Adempimenti dei soci

L’art. 4, D.M. 23 aprile 2004 stabilisce che l’esercizio dell’opzione per la trasparenza deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci mediante l’invio di una raccomandata a/r alla società, nella quale è contenuta la volontà da parte di ogni socio di optare per il regime.

Ai fini dell’opzione per il regime di trasparenza è necessario, infatti, che la società acquisisca innanzitutto l’adesione di tutti i soci. La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di uno dei soci, rende inefficace l’opzione per il regime in esame.

Secondo la risoluzione n. 185/E/2009 è esclusa la possibilità per il socio di comunicare l’opzione alla società mediante una raccomandata “a mano”.

Tale limitazione non trova applicazione nel caso di S.r.l. unipersonale per effetto della coincidenza tra la volontà dell’unico socio con quella espressa dalla società, vedasi la risoluzione n. 361/E/2007. La norma non stabilisce un contenuto specifico della comunicazione ma è evidentemente necessario che dalla stessa emerga la volontà del socio di optare per il regime di trasparenza, si riporta un esempio di compilazione della raccomandata.

Adempimenti della società

La società che intenda optare per il regime della trasparenza ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tale scelta tramite compilazione e trasmissione dell'apposito modello approvato con provvedimento Agenzia Entrate del 4 agosto 2004.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)	CR8	Tipologia comunicazione Codice fiscale	Data perdita efficacia opzione	giorno	mese	anno	
	CR9						Codice fiscale
	CR10						2

La trasmissione può avvenire solo in via telematica ed entro il primo dei 3 periodi d'imposta di esercizio dell'opzione, quindi nell'esempio di cui sopra per il triennio 2025/2027, entro il 31 dicembre 2025.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 49/E/2004, “*l'invio della comunicazione è condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti*”.

Se l'esercizio della società non fosse coincidente con l'anno solare il termine per manifestare l'opzione da parte dei soci e della società è collegato alla chiusura del primo esercizio di efficacia dell'opzione della società, non rileva chiaramente la data di chiusura del periodo d'imposta dei soci e la non coincidenza con quello di chiusura della società.

Informative e news per gli associati

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'IVA pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva n. 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'IVA sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi *extra* UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2025 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro nell'anno 2024.

Data entro la quale presentare istanza	30 settembre 2025
--	-------------------

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

- tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis e articolo 3, D.P.R. n. 322/1998;
- avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- tramite le CCIAA italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla Legge n. 518/1970.

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisconline

Il 30 settembre 2025 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

L'adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l'IVA in un altro Stato membro dell'Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del *pro rata*, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
- non abbia la sede della propria attività economica nello Stato membro di rimborso;
- non possieda nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali; oppure
- non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
- non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
 - di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA; nonché
 - di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge.

Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente:

- abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini IVA (Corte di Giustizia UE, causa C-323/12 del 6 dicembre 2014);
- avrebbe dovuto essere identificato ai fini IVA nello stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE, causa C-242/19 dell'11 giugno 2020).

Soggetti esclusi

Il rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
- ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
- si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla Legge n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011;
- si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. n. 633/1972.

Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile al *link*:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-imborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

Importo minimo del rimborso

L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a 3 mesi;
- a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle Entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Informative e news per gli associati

DISPONIBILE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI ENERGETICI COMPLETATI NEL 2025

Anche per il 2025 sono in vigore le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, seppure con aliquote inferiori rispetto a quelle che erano in vigore fino al 31 dicembre 2024:

- detrazione del 50% entro determinati limiti di spesa per le spese sostenute dal proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) sull'abitazione principale;
- detrazione del 36% entro determinati limiti di spesa negli altri casi (comprese le spese sostenute da imprese e professionisti).

I soggetti che fruiscono della detrazione devono trasmettere all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori le informazioni richieste per non perdere il diritto alla agevolazione fiscale.

A decorrere dal 30 giugno 2025 è attivo il portale <https://bonusfiscali.enea.it> tramite il quale i tecnici abilitati possono effettuare la comunicazione relativa agli interventi energetici conclusi entro quella data.

È, inoltre, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a [questo link](#) la guida dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito 2 aspetti pratici inerenti il termine di 90 giorni entro il quale effettuare la comunicazione ENEA:

- l'individuazione della data di fine lavori;
- la casistica in cui le opere hanno previsto il sostenimento di spese in 2 periodi di imposta diversi. Solamente per il periodo di imposta 2025, inoltre, è consentito inviare la comunicazione ENEA entro i seguenti termini (in deroga al termine ordinario del 90° giorno successivo alla data di fine lavori):
 - entro il 28 settembre 2025 per gli interventi energetici ultimati o con spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
 - entro 90 giorni dalla data di fine lavori per gli interventi ultimati dopo il 30 giugno 2025.

Si ricorda che l'omesso o ritardato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute. Resta però salva la facoltà di avvalersi dell'istituto della "remissione in bonis" con il pagamento della sanzione di 250 euro qualora la comunicazione venga effettuata dopo il 90° giorno dalla data di fine lavori ma comunque entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi.

Il periodo di imposta 2025 è, inoltre, l'ultima annualità per la quale è ancora in vigore il c.d. superbonus di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020, principalmente per gli interventi condominiali, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici posseduti da un unico proprietario, per gli interventi effettuati da Onlus, ODV e APS e per gli interventi su singole unità immobiliari o condomini effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La comunicazione ENEA, in queste particolari casistiche, deve essere inviata entro i seguenti termini:

- entro il 2 ottobre 2025 per gli interventi energetici ultimati o con spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 4 luglio 2025;
- entro 90 giorni dalla data di fine lavori per gli interventi ultimati dopo il 4 luglio 2025.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026 E SANATORIA ANNI PREGRESSI

Con l'articolo 12-ter, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stato completato il quadro normativo relativo all'"accoppiata" concordato preventivo biennale 2025/2026 (la cui disciplina era già contenuta nel c.d. "correttivo-bis" alla riforma fiscale) e ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023. Si ricorda che l'accesso alla sanatoria per gli anni pregressi è ammesso solamente per coloro che aderiscono alla proposta del Fisco per gli anni 2025/2026, mentre è possibile aderire solamente al concordato e non anche al ravvedimento speciale.

Concordato preventivo biennale

Le principali novità del concordato preventivo biennale 2025/2026 riguardano ambito soggettivo, modalità e termini di adesione, specifiche regole per i professionisti, e tetti all'imposta sostitutiva, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente e trasparente. Si ricorda che il concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta uno strumento di accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate per predeterminare il reddito imponibile su cui versare le imposte per due annualità, ottenendo così stabilità e semplificazioni fiscali. Nel biennio 2025-2026, l'istituto è stato rivisto e ampliato con il cosiddetto "correttivo-bis" di giugno 2025, che ha introdotto nuove soglie, regole di esclusione e maggiore interoperabilità tra le categorie professionali.

Ambito soggettivo

Dal 2025 possono aderire al CPB i contribuenti che esercitano, in modo prevalente, attività in agricoltura, manifattura, servizi, professioni e commercio, a condizione che siano soggetti agli ISA. Sono ammessi anche le società di persone, le società di capitali in regime di trasparenza e gli studi associati, purché tutti i soci aderiscano. Viene esclusa la possibilità di adesione per i soggetti forfettari, la cui partecipazione era concessa solo per il 2024 in via sperimentale. Restano esclusi coloro che hanno debiti fiscali superiori a 5.000 euro, debiti previdenziali irrisolti o condanne tributarie negli ultimi 3 anni.

Modalità e termini per l'adesione

Per il biennio 2025/2026, l'adesione può avvenire in 2 modalità: contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite quadro CPB allegato al modello Redditi 2025), oppure con invio separato e autonomo del modello CPB. Il termine di adesione, precedentemente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025, estendendo la finestra operativa per l'accettazione della

proposta. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la scadenza è spostata all'ultimo giorno del settimo mese successivo a chiusura del periodo d'imposta.

Regole specifiche per i professionisti

I professionisti, inclusi gli studi associati e le STP, possono aderire soltanto se tutti i soggetti coinvolti applicano gli ISA e non presentano cause di esclusione specifiche. In caso di partecipazione in associazioni professionali, la scelta di aderire è vincolante per tutti gli associati. La nuova normativa ha inoltre introdotto cause di esclusione e cessazione collegate alla presenza di partecipazioni non aderenti o al mancato rispetto dei requisiti ISA, rendendo l'adesione più rigorosa. Ruolo centrale riveste anche l'affidabilità fiscale, che può premiare il contribuente con proposte di concordato più vantaggiose.

Limite massimo per l'imposta sostitutiva

Dal 2025, la flat tax del CPB si applica entro il limite di 85.000 euro di eccedenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente. Oltre tale soglia, l'imposta è rimodulata: si applicano le aliquote ordinarie IRPEF (43% per persone fisiche) e IRES (24% per società).

Ravvedimento speciale anni 2019-2023

I soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il ravvedimento è applicabile per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.

Aliquote

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l'aliquota del:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l'imposta sostitutiva è pari al 3,9%. Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Aspetti particolari per alcuni soggetti

I soggetti con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, TUIR (esclusi quelli "finanziari"), ovvero compensi di lavoro autonomo cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in presenza di una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate al COVID-19, introdotte con specifici Decreti MEF;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), D.L. n. 50/2017);
- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%;

- la base imponibile dell'IRAP è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30%, a eccezione dell'ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Versamento dell'imposta ed efficacia dell'adesione

Premesso che il valore complessivo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro, il versamento è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale:

- l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
- il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5, TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), TUIR, imputati ai singoli soci per trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Effetti del ravvedimento

Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'articolo 54, comma 2,

secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal CPB di cui all'articolo 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621, c.c. e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;
- d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati; non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento con applicazione della proroga al 31 dicembre 2028.

Infatti, in deroga all'articolo 3, comma 3, Legge n. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43, D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 57, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

È, inoltre, previsto che restano validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997 e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022, già effettuati al 2 agosto 2025, e non si dà luogo a rimborso.

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre 2025 al 15 ottobre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

martedì 16 settembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di agosto:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di agosto riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di agosto.

giovedì 25 settembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 30 settembre

Comunicazione telematica liquidazione periodica IVA (2° trimestre 2025)

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al secondo trimestre 2025, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a 5.000 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo e/o nel secondo trimestre 2025 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

Presentazione del modello UNIEMENS individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi INTRA-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.

mercoledì 15 ottobre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di settembre.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di settembre.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese di settembre. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.